



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DECISIONE

Oggetto: PROCEDIMENTO N.30S/2019- RIZZO NICOLA

Tessera n.100980

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione /denuncia pervenuta alla Segreteria degli Organi di Giustizia da parte del Golf Club Venezia , di quanto accaduto in occasione della gara tenutasi il 16/06/2019 , e cioè che : 1) il giocatore Nicola Rizzo aveva riportato sullo score , alla buca 14 , un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito; 2) tale fatto veniva all'evidenza in quanto lo stesso giocatore , il primo giorno utile dopo la gara, il 18/06 u.s., accortosi che il punteggio netto esposto in classifica era pari a 33 punti , rispetto a quello da lui presunto di 30 punti ,si recava in segreteria per chiarire l'accaduto; 3) a seguito della comune riesamina dello score , si rilevava altresì che il punteggio annotato alla buca 7 era di non chiara lettura , dando adito a dubbi interpretativi , tali da poter inficiare il risultato finale ; 4) veniva sentito sia il giocatore che il marcatore e quindi veniva apportata la dovuta correzione ; 5) con tale correzione il risultato finale era di 31 punti ma ancora non corrispondeva al punteggio di 30 calcolato dal giocatore; 6) riesaminando ancora lo score si rilevava che alla buca 14 il punteggio riportato era di 5 colpi invece che 6, come peraltro si ricavava dallo score del giocatore marcato dal Rizzo Nicola , dove si leggeva chiaramente il punteggio di 6; 7) l'incolpato giustificava l'accaduto qualificandolo errore formale (una svista) , e non una intenzionale volontà di falsare il risultato finale ; 8) a parere del Comitato di Gara l'autodenuncia del giocatore era prova della veridicità della sua tesi.

Esaminata la documentazione agli atti è emerso in modo chiaro che l'incolpato ha "*motu proprio*" e tempestivamente denunciato alla segreteria del Circolo di appartenenza , nel primo giorno utile dopo la gara , che il suo score poteva non essere era regolare , in quanto il punteggio finale



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

conseguito (di 33 punti stableford) era superiore a quello che effettivamente ricordava di aver realizzato (a lui risultava di 30 punti).

In modo collaborativo , riesaminando lo score e quello da lui tenuto quale marcatore , ha confermava di avere effettivamente realizzato 6 colpi alla buca 14 , e non 5 come annotato dal suo marcatore .

Non vi è questione invece sul risultato annotato alla buca 7 con grafia poco chiara , perché poteva leggersi da parte della segreteria sia come 5 (il punteggio effettivamente realizzato dall'incolpato) , sia come 3 (punteggio calcolato dalla segreteria e poi rettificato) .

Il comportamento tenuto dall'incolpato , e la ricostruzione del fatto come emersa dall'istruttoria , depongono per la totale buona fede dell'incolpato rispetto alle su riportate irregolarità di punteggio.

Egli però , in quanto responsabile del proprio score , ha peccato di diligenza nel non aver verificato attentamente i risultati ivi annotati prima della consegna in segreteria .

Nella specie è congruo pertanto infliggere al tesserato la sanzione dell'ammonizione , consistente nel rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari in caso di ulteriori infrazioni

PQM

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale

DECIDE E DISPONE

A carico del sig. Rizzo Nicola, tessera n. 100980, la sanzione dell'ammonizione scritta e preannuncia che , in ipotesi di ulteriori violazioni, saranno assunti nei suoi confronti più gravi provvedimenti disciplinari .

Così deciso in Padova, 27/08/2019

Avv. Ludovica Cerbino

Giudice Sportivo Territoriale